

COMUNE DI VINOVO
Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione consiglio comunale n. 55 del 24 giugno 1994
Modificato con deliberazione consiglio comunale n. 77 del 20 dicembre 1996
Modificato con deliberazione consiglio comunale n. 14 del 20 gennaio 2000

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Classificazione del comune
- Art. 3 Gestione del servizio

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 4 Presupposto dell'imposta
- Art. 5 Soggetto passivo dell'imposta
- Art. 6 Piano generale degli impianti
- Art. 7 Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 8 Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
- Art. 9 Dichiarazione di effettuazione pubblicità
- Art. 10 Casi di omessa dichiarazione
- Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12 Pagamento dell'imposta
- Art. 13 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Art. 14 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 15 Tariffe
- Art. 16 Riduzioni dell'imposta
- Art. 17 Esenzioni dall'imposta
- Art. 18 Divieti generici
- Art. 19 Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Art. 20 Limitazioni alla pubblicità mediante distribuzioni

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 21 Definizione e finalità del servizio
- Art. 22 Soggetto passivo
- Art. 23 Superficie degli impianti
- Art. 24 Ripartizione della superficie e degli impianti
- Art. 25 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 26 Consegna del materiale da affiggere
- Art. 27 Annullamento della commissione
- Art. 28 Tariffe
- Art. 29 Riduzione del diritto
- Art. 30 Esenzioni dal diritto
- Art. 31 Pagamento del diritto – Recupero di somme

Continua - sommario

CAPO IV – NORME COMUNI

- Art. 32 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 33 Sanzioni amministrative
- Art. 34 Contenzioso

CAPO V – NORME FINALI

- Art. 35 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 36 Pubblicità del regolamento
- Art. 37 Variazioni del regolamento
- Art. 38 Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto stesso.

Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 507/1993, questo comune, con popolazione residente di n. 13.435 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV.

Art. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 507/1993:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con deliberazione del Consiglio Comunale sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato. In ogni caso troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.
3. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte dell'evasione.
4. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta comunale

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 5 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 6 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993, con successivo atto verrà disposta la realizzazione del Piano generale degli impianti.
2. Il Piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - il censimento degli impianti in atto;
 - il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

Art. 7 TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:
 - a) n. 10 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al comune;
 - b) n. 10 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al comune;
 - c) n. 50 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - d) n. 100 impianti ai margini delle strade.

Art. 8

AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

- 1. L'installazione di impianti pubblicitari è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.**
- 2. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti o comunque strutture destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari che in forza delle disposizioni di cui al comma precedente devono essere soggetti al rilascio di apposita autorizzazione all'installazione devono presentare apposita domanda contenente:**
 - a) indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;**
 - b) ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;**
 - c) descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo.**
- 3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.**

Art. 9

DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE PUBBLICITA'

- 1. La dichiarazione di inizio pubblicità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/1993 deve essere fatta pervenire dal soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità all'ufficio tributi almeno 10 giorni antecedenti la data di inizio della diffusione della pubblicità.**
- 2. Tale dichiarazione deve contenere:**
 - a) dati identificativi del soggetto passivo dell'imposta;**
 - b) dati identificativi del soggetto obbligato in solido al pagamento dell'imposta;**
 - c) ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati;**
 - d) caratteristiche della pubblicità effettuata;**
 - e) durata della pubblicità.**
- 3. All'atto del ricevimento della dichiarazione l'ufficio tributi provvede ad inviare copia della stessa al Comando di Polizia Municipale al fine di consentire i controlli di propria competenza. Qualora il Comando di Polizia Municipale ravvisi contrarietà a norme di legge o di regolamento, provvede a comunicare al dichiarante il divieto di effettuare la pubblicità o eventuali limitazioni all'effettuazione della stessa.**
- 4. La comunicazione del divieto di effettuare la pubblicità dà diritto alla richiesta della restituzione dell'imposta versata, salvo il caso in cui la dichiarazione di effettuazione pubblicità sia stata presentata senza il rispetto dei termini di cui al comma 1.**

Art. 10

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

- 1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:**
 - all'art. 12 effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;**
 - all'art. 13 effettuata con veicoli;**
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3, effettuata per conto proprio o altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo**

elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
del D.Lgs. n. 507/1993, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14, comma 4, realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15
 - comma 1, effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 2, effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - comma 3, effettuata con palloni frenati e simili;
 - comma 4, effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. n. 507/1993 la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Tale criterio non è applicabile ai mezzi bifacciali, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, agli affetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta, per le fattispecie di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato in una delle seguenti modalità:
 - mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, utilizzando gli appositi moduli di versamento approvati dal Ministero delle finanze
 - mediante versamento diretto, presso la tesoreria comunalecon arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della denuncia; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate

trimestrali anticipate scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre, qualora sia di importo superiore a tre milioni di lire.

4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 13

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta di pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 14

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 15

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dall'applicazione delle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n. 507/1993, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto.
2. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
3. Un esemplare della tabella delle tariffe deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 16

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 17
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 18
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 19
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Art. 20
LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni:
 - la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario dovrà essere effettuata mediante distribuzione mano e non con il metodo del lancio.

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 22 SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 23 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. Il comune di Vinovo, con popolazione al 31.12.1991 di n. 13.435 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno 156 metri quadrati (mq 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 182.25, pari a n. 260 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.
2. La loro ubicazione è la seguente:

UBICAZIONE	TIPO DI SUPPORTO	PROPRIETA'	MISURE IN METRI	SEMPLICI O BIFACCIALI	SUPERFICIE IN MQ
V. S.Bartolomeo (fronte Batù)	muro	comunale	10,0 x 2,0	semplice	20,0
V. S.Bartolomeo (Bertone)	muro	privato	2,5 x 2,5	semplice	6,25
V. P. Mazzolari (Cussino)	muro	privato	6,0 x 2,0	semplice	12,0
V. Carignano 1 (Palazzo del mago)	muro	comunale	8,0 x 2,5	semplice	20,0
V. Don Minzoni	muro	privato	2,0 x 2,0	semplice	4,0
V. Don Minzoni (piazza)	n. 2 piantane	comunale	2,0 x 2,0	bifacciale	16,0
V. Cottolengo 101	muro	privato	4,0 x 2,5	semplice	10,0
V. Cottolengo 12	muro	privato	5,0 x 2,5	semplice	12,5
V. Stupinigi 4	muro	privato	2,0 x 2,0	semplice	4,0
V. Roma 1	n. 3 su muro	comunale	1,0 x 1,5	semplice	4,5
V. Carignano 30/8	muro	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
V. P. Aliberti 1 (bialera)	piantana	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
P.zza Marconi	piantana	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
V. Carignano 19	piantana	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
V. Altina 6	piantana	comunale	1,0 x 1,5	bifacciale	3,0

V. Circonvallazione ang. P.zza Rey	n. 3 piantane	comunale	1,0 x 1,5	bifacciale	9,0
P.zza Rey 27	piantana	comunale	1,5 x 1,5	bifacciale	4,5
P.zza Rey	n. 2 piantane	comunale	2,0 x 2,0	bifacciale	16,0
Corso Belgio	n. 2 su muro	privato	2,0 x 2,0	semplice	8,0
Corso Belgio (Vill. DOM)	piantana	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
V. Dante	piantana	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
V. Manzoni	piantana	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
V. Tetti Grella	muro	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
V. Sestriere (Torrette)	piantana	comunale	1,5 x 1,5	semplice	2,25
Piazzale DE.GA.	piantana	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
V. Debouché	piantana	comunale	1,0 x 1,5	semplice	1,5
V. Cavour 28	piantana	comunale	1,5 x 1,5	semplice	2,25
V. Sestriere (Garino)	muro	privato	6,0 x 1,5	semplice	9,0
V. Nessa 2	muro	privato	2,0 x 2,0	semplice	4,0
				TOTALE MQ	182,25

Art. 24

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

1. Le superfici degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 23, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica40 %
 - b) alle affissioni di natura commerciale.....55 %
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.....5 %

100 %
2. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli impianti di cui alla lettera c) del precedente comma.

Art. 25

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune metterà a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione di quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne darà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili sarà comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune provvederà al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione nel capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 26

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 27

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti nei commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 25, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 25.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 25 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello richiesto per l'affissione, fermo restando l'obbligo di corrispondere metà del diritto che avrebbe dovuto versare se l'affissione fosse avvenuta.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

Art. 28

TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dall'applicazione delle tariffe deliberate a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 29
RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 30
ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Trovano applicazione le esenzioni contemplate dall'art. 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 31
PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, in una delle seguenti modalità:
 - mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, utilizzando gli appositi moduli di versamento approvati dal Ministero delle finanze
 - mediante versamento diretto, presso la tesoreria comunale
con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 32
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al

contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 33
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 34
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione regionale delle Entrate del Piemonte sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

CAPO V - NORME FINALI

Art. 35 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 36 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 37 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 38 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Le disposizioni del Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applicano con decorrenza 1° gennaio 1994.
3. Viene abrogato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185/61 del 21.10.1985 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Municipale n. 772/280 del 28.11.1985. ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 230/106 dell'11.12.1985.
